

Allegato sub B)

NORME PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2004/2005

1. Costituiscono condizioni per l'iscrizione ai Campionati professionali della stagione sportiva 2004/2005:

- a) il rispetto dei criteri economico finanziari richiesti per il rilascio delle Licenze UEFA. Le società sono tenute al deposito presso la Co.Vi.So.C. del bilancio relativo all'ultimo esercizio e della relazione semestrale. Le società neo promosse in Serie A, le società di Serie B e di Serie C non hanno l'obbligo della certificazione dei bilanci;
- b) l'assenza di debiti nei confronti dell'Erario per i rapporti di cui alla successiva lettera c.a) scaduti al 30 giugno 2003;
- c) l'assenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004:
 - c.a) nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
 - c.b) nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, per quanto attiene al precedente punto c.a);
- d) l'assenza di debiti scaduti al 30.6.2004:
 - d.a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
 - d.b) derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali (FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali);
- e) il rispetto del rapporto PA di cui all'art. 85, paragrafo IV delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che non si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 18 bis della legge 91/81 introdotto dalla legge n. 27/2003, nonché il rispetto del rapporto PD di cui all'art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di una situazione patrimoniale al 31 marzo 2004, nella misura minima di 0,25 di unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista dall'art. 18 bis della legge 91/81, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce "oneri pluriennali da ammortizzare" di cui al citato articolo.
Il termine per l'invio di tali rapporti verrà stabilito dal Consiglio Federale;
- f) l'assenza della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. e, nell'ipotesi di cui all'art. 2446 c.c., l'aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima norma.

2. Le Leghe certificano alla Co.Vi.So.C. la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 lett. c.a), d.a) e d.b).
3. Per i debiti nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, di cui al precedente comma 1 lett. c.b), le società devono produrre una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile, che attesti il versamento degli importi.
4. La società non sarà iscritta al campionato, qualora la relazione della società di revisione al bilancio dell'esercizio chiuso al 30.6.2003 contenga un giudizio negativo, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, ovvero un giudizio con rilievi riguardanti la continuità aziendale. Tale preclusione alla iscrizione al campionato viene meno nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato per il deposito della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione al campionato, la società di revisione esprima un giudizio positivo e senza rilievi in ordine alla continuità aziendale.
5. Ai fini dell'iscrizione al campionato 2004/2005 non rilevano i debiti di cui al comma 1, lettere b), c), e d) che siano oggetto di accordi di dilazione o di rateizzazione ovvero di un contenzioso, non temerario e conforme a principi di ragionevolezza, pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, arbitrali anche dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali. Gli eventuali accordi di dilazione riguardanti i debiti nei confronti dei tesserati, da depositarsi presso la competente Lega, saranno consentiti alle seguenti condizioni:
 - a) avvenuto pagamento degli emolumenti maturati al 31.01.2004;
 - b) saldo, entro il 31.12.2004, delle mensilità successive al 31.01.2004, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa per le società della Lega Nazionale Professionisti e solo bancaria per le società della Lega Professionisti di Serie C.